



Delibera della Giunta Regionale n. 278 del 21/06/2011

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 5 Assistenza ospedaliera e sovrintendenza sui servizi regionali di emergenza

Oggetto dell'Atto:

RECEPIMENTO DEGLI ACCORDI SANCITI IN SEDE DI CONFERENZA STATO - REGIONI SUI REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI STRUTTURALI E TECNOLOGICI DEI SERVIZI TRASFUSIONALI E DELLE UNITA' DI RACCOLTA E SUL MODELLO PER LE VISITE DI VERIFICA. REP. ATT. 242/CSR.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. la legge 21 ottobre 2005, n° 219 ("Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati") e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a), il quale prevede che, con apposito accordo sancito dalla Conferenza Stato - Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n° 281, viene promossa la uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, anche attraverso la qualificazione dei servizi trasfusionali, confermando la natura di struttura pubblica dei presidi e delle strutture addetti alle attività trasfusionali, l'omogeneizzazione e standardizzazione della organizzazione delle stesse nonché delle unità di raccolta, delle frigoemoteche e delle banche degli emocomponenti di gruppo raro e per le emergenze e di cellule staminali e che vengono altresì definiti, e periodicamente aggiornati, sulla base di ulteriori accordi, nel rispetto della complessiva cornice finanziaria prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali per gli ambiti territoriali coincidenti almeno con le aziende unità sanitarie locali.
- b. il suddetto adempimento (contraddistinto dalla lettera W del questionario LEA anno 2010) rientra tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per accedere al maggior finanziamento per l'anno 2010, riferiti: agli artt: 1, Allegato 1 - punto 2 - lettere c), e), f), g) ed h), 3, 4 e 10. Per tali articoli la certificazione al tavolo tecnico degli adempimenti, di cui all'art.12 dell'intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005 è affidata alla responsabilità del Comitato LEA.

VISTO

- a. l'accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica, Rep. Atti n° 242/CSR del 16 dicembre 2010;

RITENUTO

- a. dover recepire con proprio provvedimento i documenti di cui all' allegato A) "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) e dell'articolo 19, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219" e di cui all'Allegato B) "Modello per le visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261", parti integranti del suddetto Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano anche al fine di rispondere al dettato normativo comunitario ed evitare l'attivazione di procedimenti di infrazione da parte dalla Commissione Europea.

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiamate:

1. sono recepite le direttive e gli indirizzi di cui all' Allegato A) "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) e dell'articolo 19, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n°219" e di cui all'Allegato B) "Modello

per le visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n°261", che vengono acclusi alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato al Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza nei Servizi Regionali di Emergenza per gli adempimenti consequenziali;
3. di inviare il presente atto, per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. Assistenza Sanitaria e Programmazione, al Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza nei Servizi Regionali di Emergenza.
4. di inviare il presente atto al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C..